



COMUNE DI RIVALBA
Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DELL'ALBO FORNITORI**

Approvato con D.C.C. n. del

INDICE:

Art. 1	Oggetto e ambito di applicazione	pag.	3
Art. 2	Campo di applicazione	pag.	3
Art. 3	Principi	pag.	4
Art. 4	Albo dei Fornitori on line - Struttura	pag.	4
Art. 5	Utilizzo dell'Albo	pag.	4
Art. 6	Preventiva pubblicazione	pag.	5
Art. 7	Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione	pag.	5
Art. 8	Requisiti generali di ammissione e relativi controlli	pag.	6
Art. 9	Qualifica del fornitore e relativo monitoraggio	pag.	6
Art. 10	Modalità di aggiornamento e variazione dei dati	pag.	7
Art. 11	Durata dell'iscrizione	pag.	7
Art. 12	Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione	pag.	8
Art. 13	Gestore del sistema	pag.	8
Art. 14	Trattamento dati personali	pag.	8
Art. 15	Avvertenze	pag.	9
Art. 16	Controversie	pag.	9
Art. 17	Norme di rinvio	pag.	9
Art. 18	Entrata in vigore	pag.	9

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Con l'adozione del presente Regolamento è istituito e disciplinato l'Albo dei Fornitori on-line per gli operatori economici ed i Professionisti ad uso del Comune di Rivalba, di seguito, per brevità, indicato come "Comune".

L'albo dei fornitori è lo strumento con cui il Comune procede all'identificazione degli operatori economici più qualificati a fornire i lavori, forniture ed i servizi di cui necessita ed all'individuazione dei professionisti più qualificati a fornire prestazioni professionali. La struttura preposta alla gestione dell'Albo è l'Ufficio Tecnico.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo sono erogati attraverso il portale del Comune di Rivalba www.comune.rivalba.to.it.

Gli scopi che il Comune persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:

- garantire la qualità delle prestazioni a favore del Comune di Rivalba nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- offrire anche al Comune uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i).

ART. 2

Campo di applicazione

L'Albo è utilizzato dal Comune nei seguenti casi:

- selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta;
- invito ad operatori economici qualificati ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e negoziate;
- acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016;
- selezione dei Professionisti per affidare incarichi professionali;
- altri casi individuati.

La selezione degli operatori economici è effettuata dal Comune. Agli operatori economici ed ai Professionisti potrà essere richiesto, a discrezione del Comune, di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette al Comune l'individuazione degli operatori economici cui affidare lavori e forniture e dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune né vincola il Comune a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

ART. 3

Principi

Il Comune di Rivalba nell'utilizzo del presente Albo, si impegna ad ottemperare ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.

ART. 4

Albo dei Fornitori on line - Struttura

L'Albo è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai Fornitori e ai Professionisti; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul portale del Comune. Per sopravvenute esigenze organizzative, detto elenco può essere integrato e/o variato, sia nel numero sia nella denominazione delle categorie merceologiche, a cura della struttura preposta alla sua gestione.

- Il Comune di Rivalba utilizza l'Albo dei fornitori on-line come strumento idoneo all'identificazione degli operatori economici qualificati a fornire beni, servizi e lavori di cui necessita. L'Albo individua l'elenco delle categorie merceologiche, che si identificano sia per descrizione che per codice, alle quali sono iscritti gli operatori economici fornitori di beni, servizi e lavori della stessa.
- L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte degli operatori economici interessati secondo le modalità descritte nell'art. 5. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie.
- L'Albo Fornitori è di interesse del Comune, per cui la scelta degli operatori economici da invitare alle gare o alle trattative viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto della rotazione, a giudizio insindacabile del Comune.
- L'iscrizione all'Albo Fornitori non dà perciò alcun diritto all'operatore economico di essere invitato a tutte le procedure d'acquisto indette dal Comune.
- Per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, se del caso, il Comune procederà all'individuazione degli offerenti con le modalità di cui all'art. 59 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Il Comune si riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara quegli operatori economici che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano fornitori esclusivi sul mercato ancorché non iscritte all'Albo.
- Per sopravvenute esigenze e a suo insindacabile giudizio, il Comune ha facoltà di modificare in qualunque momento il numero e la denominazione delle categorie merceologiche.

ART. 5

Utilizzo dell'Albo

L'Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 4 sia in relazione a procedure telematiche che in relazione a procedure tradizionali e con le modalità operative di cui ai seguenti commi:

- sia in caso di adozione di procedure tradizionali che di procedure telematiche il Comune, ai sensi delle disposizioni vigenti, attua il criterio della rotazione al fine di conseguire la massima trasparenza;
- l'invito sarà rivolto agli operatori economici individuati con riferimento alla categoria merceologica come sopra specificata;

- in casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura o servizio, il Comune si riserva di avvalersi in deroga anche di operatori economici non iscritti, e/o individuati in maniera diretta.

ART. 6

Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune di Rivalba nel rispetto del principio di trasparenza. L'avviso verrà pubblicato sul Portale internet del Comune.

Il Comune di Rivalba si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta agli operatori economici. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo Fornitori e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.

Saranno altresì indicati i requisiti che gli operatori economici dovranno possedere (quelli di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), le categorie e le fasce di importo in cui il Comune intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo, nonché le modalità di selezione degli operatori economici da invitare.

ART. 7

Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, secondo la procedura di seguito descritta. Gli operatori economici interessati potranno collegarsi al portale attraverso apposito link dal sito www.comune.rivalba.to.it

L'operatore economico che intende registrarsi presso l'ente come fornitore ha a disposizione un Wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili all'identificazione e connotazione di ciascun operatore economico, quali, a titolo non esaustivo: i prodotti o i servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscriversi (seguendo la classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di carattere commerciale e tecnico, certificazioni possedute.

I Professionisti, invece, dovranno inserire il proprio curriculum vitae in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali.

A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.

Il sistema, all'atto dell'iscrizione, provvede ad associare a ciascun richiedente uno user-id (corrispondente alla casella di posta elettronica dello stesso operatore economico) e un codice Password (generato in automatico dal programma durante la procedura di iscrizione). Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo.

ART. 8

Requisiti generali di ammissione e relativi controlli

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti previsti e richiesti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000e ss.mm.ii.; tale dichiarazione può essere facilitata tramite formulari standard predisposti dall'Ente o facendo ricorso al DGUE. Si ritiene che il possesso della qualificazione SOA sia sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali richiesti per la categoria dei lavori di riferimento.

Il Comune di Rivalba si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dagli operatori economici.

- La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.
- La mancata risposta alle richieste di documentazione del Comune, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe fornitori, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- I requisiti di carattere generale, morale, tecnico-finanziario rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione del fornitore verrà interrotto;
- Le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

L'istruttoria sarà effettuata dalla struttura del Comune preposta alla gestione dell'Albo, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

Il Comune di Rivalba comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l'esito dell'istruttoria.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione mezzo PEC i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, l'operatore economico interessato potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione.

La medesima struttura valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti. Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., il Comune si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale del Comune di Rivalba visibile sul portale visionabile sul sito del Comune www.comune.rivalba.to.it

ART. 9

Qualifica del fornitore e relativo monitoraggio

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle gare, dai singoli capitolati nonché di quanto espressamente previsto nel presente regolamento, il fornitore deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni e servizi, al rapporto costo-

qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazione di prodotto di azienda.

Il Comune provvederà ad attivare, durante il periodo della fornitura, un processo di monitoraggio e controllo interno degli operatori economici iscritti per garantirsi che esse operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare il monitoraggio ed il controllo, in relazione al bene/servizio da acquisire, potrà riguardare, ad esempio, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei capitoli speciali e/o dichiarato dall'operatore economico in sede di gara. Al completamento delle forniture possono essere compilate da parte dei Settori interessati schede di valutazione qualitativa sulla fornitura e sul lavoro eseguito.

ART. 10

Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuate a cura e responsabilità del singolo operatore economico.

L'operatore economico iscritto è, pertanto, tenuto periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo dei fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali, con particolare attenzione al mantenimento o alla variazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dichiarati in sede di iscrizione.

L'operatore economico iscritto è obbligato, anche, ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. In tal senso il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento il Comune, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere agli operatori economici iscritti l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo fornitori.

Il Comune prevede comunque controlli sugli iscritti all'albo al fine di verificare le dichiarazioni rese e procedere alle eventuali variazioni (di categoria merceologica o di importo, cancellazioni, etc.) al fine di garantire il necessario aggiornamento dell'albo.

ART. 11

Durata dell'iscrizione

Gli operatori economici e i Professionisti rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 12.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 7, durante la quale il fornitore sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

ART. 12

Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

Non possono essere iscritti all'Albo, i fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il fornitore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.

La struttura preposta alla gestione dell'Albo, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere il fornitore dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione di attività professionale;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'operatore economico;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;
- omissione di comunicazioni, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, delle variazioni da parte dell'operatore economico;
- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione:

- viene adottato direttamente dal Dirigente responsabile della struttura preposta alla gestione dell'Albo;
- è comunicato al fornitore interessato mezzo PEC;
- può essere revocato, su richiesta documentata dell'operatore economico, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando venga presentata domanda di cancellazione della propria candidatura.

ART. 13

Gestore del sistema

Il gestore del sistema informatico di gara, individuato dal Comune di Rivalba per il servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema è la L&G Solution s.r.l. – con sede in via A. Fraccacreta, 100 – Foggia.

ART. 14

Trattamento dati personali

Il Comune di Rivalba, tramite il suo gestore, garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

ART. 15
Avvertenze

Tanto la procedura di costituzione degli elenchi quanto le sue modifiche ed i suoi aggiornamenti vengono gestiti in modalità informatica nel rispetto delle prescrizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale ed anche allo scopo di assicurare la massima tracciabilità delle varie fasi del procedimento.

L'account ed la Password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

Il Comune non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

ART. 16
Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Torino.

ART. 17
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000 e al D.Lgs. 50/2016. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.

ART. 18
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale che lo ha approvato.